



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.02.2016 nella procedura ex art 28 l. n. 300/70, promossa da UIL Tucs Abruzzo nei confronti di I.V.R.I. – Istituti di Vigilanza Riuniti spa-, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 01.02.2016 il sindacato ricorrente ha denunciato la antisindacalità della condotta della società IVRI spa ai sensi dell'art. 28 st. lavoratori, deducendo la sussistenza di condotte persecutorie e discriminanti del datore di lavoro nei confronti di lavoratori iscritti alla Uil Tucs, finalizzate ad ottenere il recesso dei lavoratori medesimi dall'organizzazione sindacale. Tanto premesso il ricorrente chiedeva all'adito giudicante di ordinare alla società convenuta la cessazione del comportamento antisindacale.

Si costituiva la IVRI Spa, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone l'integrale rigetto.

Escussi i sommari informativi, all'udienza del 18.2.2016 il Giudice riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha dedotto la sussistenza di condotte finalizzate ad ottenere dai lavoratori iscritti alla UIL un recesso dall'organizzazione sindacale. Il fatto dedotto, alla luce della sommaria istruttoria condotta, può ritenersi senza dubbio provato. L'informatore ~~Alessandro Malandra~~, dipendente della società resistente ed iscritto alla UIL Tucs, nel confermare di essere stato sopposto per mesi ad atteggiamenti vessatori e a pressioni per non aver accettato il consiglio di cambiare sigla sindacale (doc. 3 ric.), ha dichiarato: "*verso la fine del*

2014 il mio superiore ~~Jimmy Croce~~ mi disse che la sigla UILTUCS aveva troppo potere e doveva essere ridimensionata. Non gli diedi molto peso in quanto all'epoca il sig. ~~Croce~~ faceva parte del direttivo provinciale della UIL. Successivamente il sig. ~~Croce~~ ha iniziato a fare una serie di spostamenti di lavoratori iscritti alla UIL dal servizio trasporti valori al servizio di vigilanza o comunque ad altri servizi per lo svolgimento dei quali è richiesta una minore esperienza. Ad un certo punto, verso l'inizio del 2015, il dott. ~~Miri~~ mi chiamò e mi chiese se potevo fargli un favore personale, ossia di abbandonare la mia sigla sindacale. Io gli ho detto che non potevo accogliere la sua richiesta in quanto ero un uomo libero e non potevo rinunciare alle mie idee e ai miei ideali. Da questo momento i miei rapporti sia con il dott. ~~Miri~~ che con il capitano ~~Croce~~ si sono raffreddati, tanto che il sig. ~~Croce~~ non mi rivolgeva la parola, inviandomi le comunicazioni o con mail oppure tramite operatore di centrale". L'informatrice ~~Fabrizio Emanuel~~ ha riferito: "confermo il contenuto della dichiarazione a mia firma del 21.07.2015. Preciso di aver subito delle pressioni perché abbandonassi l'iscrizione alla UILTUCS; in particolare dopo aver raggiunto un accordo tramite il sindacato per la mia collocazione presso Fameccanica, che ha una postazione di vigilanza fissa, il sig. ~~Croce~~ mi disse che se volevo stare tranquilla dovevo cambiare sigla sindacale. Io non riposi nulla e dopo poco sono stata spostata a fare il servizio di vigilanza antirapina davanti agli istituti bancari".

Che vi sia stata un'indebita pressione da parte della IVRI spa sui lavoratori al fine di ottenere una revoca della loro iscrizione alla UIL Tucs, lo si desume anche dal fatto che nel 2015 ben 58 lavoratori hanno comunicato la disdetta dall'iscrizione alla UIL, mentre nel 2016, in poco più di un mese, vi sono già state 8 disdette (doc. 1 fasc. res.). La sussistenza di condotte volte a fare pressione sui lavoratori e ad indurli ad abbandonare la sigla sindacale di appartenenza, è comprovata anche dalla molteplicità di contestazioni disciplinari mosse nei confronti di lavoratori iscritti alla Uil Tucs, precisamente 23 contestazioni nell'arco di un anno circa (doc. 4 fasc. ric.). Del tutto irrilevante è che alle contestazioni disciplinari non sia seguita l'applicazione di sanzioni, essendo evidente

che anche la sola contestazione disciplinare è uno strumento di pressione psicologica, nella misura in cui è sicuramente idonea a creare ansia e preoccupazione nel lavoratore. Deve ritenersi, altresì provato che la società resistente abbia utilizzato come strumento di indebita pressione sui lavoratori, l'affidamento di mansioni totalmente differenti rispetto a quelle per le quali i lavoratori medesimi avevano maturato esperienza e professionalità all'interno dell'azienda. Rileva al riguardo quanto riferito dagli informatori ~~Malandra~~ e ~~Famburro~~. Il primo ha dichiarato di essere stato spostato nell'agosto 2015 dal servizio di trasporto valori al servizio di vigilanza notturna (fatto questo peraltro pacifico), mentre la ~~Barbano~~, dopo aver svolto attività presso la sala conta in via esclusiva per 20 anni, è stata spostata a svolgere il servizio antirapina davanti agli istituti bancari - mansione particolarmente pesante e poco adatta ad una donna - e solo dopo l'intervento del sindacato, è stata adibita al servizio di vigilanza con postazione fissa. Analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli iscritti UIL ~~Alberto Stampone~~ (doc. 4I ric.), ~~Emiliano Pompano~~ (doc. 4J ric.), ~~Basiliano Durante~~ (doc. 4N ric.) e ~~Michela Di Vaglio~~ (doc. 4° ric.). La società resistente nulla ha dedotto in merito alle ragioni e/o alla concrete ed oggettive situazioni che hanno condotto a disporre l'affidamento di mansioni radicalmente differenti rispetto a quelle per lungo tempo svolte dai lavoratori, ad eccezione di quanto affermato con riferimento al lavoratore ~~Malandra~~ in merito a presunti infortuni sul lavoro, totalmente indimostrati. Infine, la ricorrente ha provato che in occasione del subentro della IVRI spa nell'appalto Saga relativo al servizio di vigilanza e sicurezza presso l'aeroporto D'Abruzzo, gli unici due lavoratori addetti all'appalto e dipendenti dell'azienda uscente ai quali non è stata assicurato il passaggio alle dipendenze della Ivri, sono iscritti all'organizzazione sindacale ricorrente. Di nessuna rilevanza è che i lavoratori in questione non abbiano chiesto di essere assunti da IVRI spa, in quanto l'art. 26 del CCNL per i dipendenti da imprese di vigilanza privata prevede il passaggio diretto dei dipendenti, senza dunque alcuna necessità di

richiesta di assunzione. La società resistente non ha in questa sede indicato i criteri oggettivi in base ai quali sono stati scelti i lavoratori da assumere, mentre l'informatore ~~Estimo Padovani~~, già dipendente di Aquila srl, cui Ivri Spa è subentrata nell'appalto, ha dichiarato: *“appena si è saputo che IVRI aveva vinto la gara d'appalto, i miei colleghi iscritti alla UIL si sono spostati alla UGL. Siamo rimasti iscritti alla UIL solo io e la mia collega ~~Luigiina Flaminetta~~, addetta ai controlli di sicurezza con un'anzianità di circa 10 anni. Alla fine della procedura dinanzi alla DTL sono stati assunti da IVRI 16 colleghi, 15 iscritti alla UGL e 1 alla CISL, dopo essersi dimessi da Aquila srl. Io e la mia collega siamo rimasti alle dipendenze di Aquila srl che ci ha licenziato dopo la cessazione del servizio in aeroporto”*.

E' particolarmente significativo, poi, che vi sia stata una coincidenza temporale tra le vicende sopra descritte e le procedure di raffreddamento e conciliazione attivate sin dal mese di maggio del 2014 e proseguite per tutto il 2015, dall'organizzazione sindacale ricorrente, la quale ha più volte evidenziato che vi erano all'interno dell'IVRI delle condizioni di lavoro insostenibili sia per i carichi di lavoro che per l'inadeguatezza dei locali e dei mezzi aziendali. La pressione esercitata dalla società resistente al fine di ottenere una revoca dell'iscrizione dei lavoratori dall'organizzazione sindacale, è stata finalizzata, con tutta evidenza, ad indebolire la posizione della UIL e a limitare la sua azione di tutela nei confronti dei lavoratori, impedendo l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta posta in essere da IVRI Spa nei confronti del sindacato ricorrente, non può che qualificarsi in termini di antisindacalità, atteso che l'azienda avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere comportamenti idonei ad incidere sulla libertà dei lavoratori di scegliere la sigla sindacale alla quale aderire.

Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, la condotta datoriale deve ritenersi antisindacale ed al datore di lavoro va ordinato di

astenersi dalla perpetrazione della medesima condotta e di rimuoverne gli effetti lesivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/14 (procedimenti cautelari di valore indeterminato-non inferiore a euro 26.000,00, scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00).

P. Q. M.

Il Tribunale di Chieti, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:

dichiara l'antisindacalità della condotta di IVRI Spa in ordine a tutti i comportamenti finalizzati ad ottenere una revoca da parte dei lavoratori dell'iscrizione alla UIL TUCS e per l'effetto ordina alla società resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale denunciata;

condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.535,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Di Renzo e Massimiliano Matteucci, antistatari.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente decreto.

Chieti, 24.02.2016

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo